



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1416 del 2020, proposto dal Comune di Licodia Eubea, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Sammartino, con domicilio digitale come da indirizzo PEC estratto dai registri del Ministero della Giustizia;

contro

- l'Assessorato Territorio e Ambiente, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

nei confronti

- dei Comuni di Ravanusa, San Fratello, Vizzini e Palma di Montechiaro, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto n. 869 del 29 ottobre 2019, pubblicato per avviso sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 2019, con cui il Dirigente generale del Dipartimento regionale

dell'ambiente ha approvato le graduatorie per l'assegnazione dei contributi FESR 2014/2020, asse 5, azione 5.1.1.A (Mitigazione del rischio idrogeologico), limitatamente a:

a) attribuzione di complessivi 113,30 punti alle operazioni proposte dal Comune di Ravanusa n. 301, n. 305 e n. 314;

b) collocazione nella graduatoria nell'ordine fissato dall'atto stesso, con il punteggio di 113,30 del Comune ricorrente e degli altri sopra indicati;

- del verbale della seduta, svolta il 29 agosto 2019, della Commissione di valutazione, limitatamente ai capi in cui ha attribuito il punteggio complessivo ulteriore di 45 punti ciascuno, per un totale di 113,30, alle operazioni proposte dal Comune di Ravanusa n. 301, n. 305 e n. 314; elenco rimodulato delle operazioni, che è stato composto dalla Commissione a seguito dell'attività di riesame;

- del verbale delle operazioni di sorteggio, effettuato in data 9 ottobre 2019 tra gli stessi Comuni, lì individuati come gruppo VII;

Visti il ricorso straordinario, l'atto di opposizione e l'atto di trasposizione in sede giurisdizionale, con i relativi allegati;

Vista la domanda incidentale di sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visto l'atto di formale costituzione, con i relativi allegati, dell'Assessorato regionale intimato;

Vista la memoria del 21 ottobre 2020, del Comune ricorrente;

Viste le istanze di passaggio in decisione, senza discussione, dell'Assessorato regionale resistente e di parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Nessun difensore presente nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2020, così come specificato nel verbale;

Ritenuto che, alla sommaria cognizione propria della fase cautelare, il ricorso non

appare assistito da sufficiente *fumus boni iuris* riguardo ai profili di censura dedotti – peraltro genericamente, talvolta in forma ipotetica e come tali di dubbia ammissibilità - in quanto:

- non soltanto la prima istanza per il riesame della graduatoria provvisoria approvata con il D.D.G. n.478 del 2019, datata 26 luglio 2019, in relazione alle operazioni aventi ID. n. 293, 297, 301, 305 e 314, ma anche la successiva del 5 agosto 2020, risulta presentata nel termine di cui al paragrafo 4.5.7 dell'Avviso pubblico di selezione (D.D.G. n. 560 del 3 luglio 2017) che non poneva limite alla possibilità di sua integrazione entro il predetto termine perentorio (v. ordinanza collegiale cautelare di questa sezione, n.462/2020, su ricorso avente a oggetto l'impugnazione, da parte di altro comune, del medesimo D.D.G. n. 869/2019 del 29 ottobre 2019);

- il predetto avviso pubblico non contemplava un'ulteriore fase intermedia di approvazione di una seconda graduatoria provvisoria in esito agli eventuali reclami, prima dell'approvazione di quella definitiva (v. ordinanza collegiale cautelare di questa sezione, n.462/2020, cit.);

- la contestazione sulla valutazione effettuata in sede di riesame dalla Commissione, appare generica e non evidenzia profili di abnormità o erroneità macroscopica rilevabili *ictu oculi*;

Ritenuto, altresì, che la possibilità del conseguimento del bene della vita appare ipoteticamente prospettato e ciò connota di dubbia ammissibilità il ricorso sotto il profilo dell'insussistenza dell'interesse alla sua proposizione;

Ritenuto, sotto il profilo del *periculum*, che parte ricorrente ne ha dato prospettazione generica, senza indicare elementi concreti in ordine allo stato di avanzamento procedimentale della fase di erogazione dei relativi finanziamenti;

Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare va respinta;

Ritenuto, tuttavia che, avuto riguardo alla materia, va comunque fissata fin da ora l'udienza pubblica di trattazione nel merito del ricorso del 13 aprile 2021;

Ritenuto, inoltre, che in vista della trattazione nel merito, è necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti i cui progetti sono inseriti nell'allegato A1 "graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e ammesse ma non finanziate per carenza di fondi" del decreto n. 869 del 29 ottobre 2019;

Ritenuto, perciò, che parte ricorrente va onerata di integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax"), mediante la pubblicazione, per la durata di trenta (30) giorni, sui siti web istituzionali del PO FESR Sicilia 2014-2020 www.euroinfosicilia.it e del Dipartimento regionale dell'ambiente così come indicati nel bando dell'Assessorato Territorio e Ambiente resistente, di un apposito avviso contenente:

- a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso;
- b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi (allegato A1 "graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e ammesse ma non finanziate per carenza di fondi");
- c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile.

Per l'espletamento del predetto incumbente è assegnato il termine perentorio di giorni quindici (15), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza e il successivo termine perentorio di dieci (10) giorni, decorrenti dalla pubblicazione, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti (attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di trenta giorni);

Ritenuto di richiamare l'attenzione di parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il ricorso è dichiarato improcedibile;

Ritenuto, infine, che le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate tra le parti costituite, in ragione della natura di enti pubblici di entrambe, mentre nulla va disposto in merito nei confronti di quelle non costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe.

Fissa, per la trattazione nel merito del ricorso, l'udienza pubblica del 13 aprile 2021, ore di rito.

Ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami secondo le modalità e i termini specificati in motivazione.

Spese della presente fase cautelare compensate con l'amministrazione regionale; nulla per le spese nei confronti dei comuni di Ravanusa, San Fratello, Vizzini e Palma di Montechiaro.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere, Estensore

Bartolo Salone, Referendario

L'ESTENSORE

Anna Pignataro

IL PRESIDENTE

Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

